

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni a favore: no all'utilizzo dell'integrativa "a catena"

di Raffaele Pellino

È escluso l'utilizzo delle c.d. **integrative "a catena"** per superare il limite temporale alla compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle **dichiarazioni "ultrannuali"**, mentre è possibile l'utilizzo in compensazione, già a partire dal **1° gennaio 2018**, del credito emergente dalla **integrativa a favore** "lunga" presentata **nel 2017**.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'**Agenzia delle Entrate** nel corso di Telefisco 2018, che si aggiungono all'altra importante precisazione, fornita nei giorni scorsi, in forza della quale è esclusa l'applicazione di sanzioni a carico del contribuente nel caso si presenti una **integrativa a favore** (in tale eventualità, non risulta integrata neppure la violazione relativa al contenuto della **dichiarazione inesatta** che l'[articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#) punisce con la **sanzione** da euro 250 a euro 2.000).

Prima di entrare nel merito delle risposte fornite dai funzionari delle Entrate si ricorda che l'[articolo 5 D.L. 193/2016](#) ha modificato l'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), unificando i termini di presentazione della **dichiarazione integrativa** ai fini delle imposte dirette ed Irap "a favore" con quella "a sfavore": entrambe le dichiarazioni, possono ora essere presentate **entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento** di cui all'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#).

Analoga previsione è contenuta nell'[articolo 8 D.P.R. 322/1998](#), anche ai fini Iva. Tuttavia, mentre il credito derivante dalla **dichiarazione integrativa "a favore"** presentata **entro** il termine di presentazione della **dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo**, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal **giorno successivo all'integrazione**, quando la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre detto termine (c.d. **integrative "ultrannuali"**), il maggior credito d'imposta ivi emergente può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo *"per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa"*.

Ciò premesso, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di confermare la possibilità, per il contribuente, di rettificare a proprio favore una dichiarazione **oltre il termine** di presentazione del modello relativo al periodo d'imposta successivo, utilizzando la c.d. **integrativa "a catena"**, così da riportare il credito nella **dichiarazione integrativa più vicina** (entro l'anno) e, quindi, usare subito il **credito in compensazione**.

Intervenendo sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti** emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può**

essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, **non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole dell'integrazione**.

Altro aspetto oggetto di chiarimenti ha riguardato l'utilizzabilità, dal **1° gennaio 2018**, del credito emergente da una integrativa a favore "lunga" (cioè trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo) presentata nel **2017**. Nell'esprimere orientamento favorevole sulla questione, l'Agenzia ha sottolineato che l'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.d. integrativa "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente**.

La norma ([articolo 2, comma 8-bis](#), e [articolo 8, comma 6-quater, D.P.R. 322/1998](#)), infatti, prevede che il credito emergente dall'**integrativa "lunga"** - qualora non sia stato chiesto a rimborso - debba essere riportato nella **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa e possa essere usato in compensazione (ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Ne consegue – precisa l'Agenzia – che **il credito emergente dalla dichiarazione integrativa "lunga" è utilizzabile in compensazione già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa, non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale** relativa al periodo d'imposta in cui è stata eseguita l'integrazione. Quindi, il credito emergente dalla dichiarazione integrativa "ultrannuale" presentata nel 2017 è utilizzabile già a partire dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, il credito, per effetto del **riporto** nella **dichiarazione** relativa all'anno in cui è avvenuta l'integrazione, partecipa alla liquidazione della relativa imposta, determinando, a seconda dei casi, un **minore debito d'imposta** (per effetto dello scomputo "interno" alla dichiarazione) oppure una **maggiore eccedenza a credito**. Pertanto – sottolinea l'Agenzia – prima di procedere all'utilizzo del credito in compensazione "esterna" nel modello F24 è opportuno considerare l'eventuale **effetto compensativo "interno" alla dichiarazione**.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)